

**Determinazione Dirigenziale n° 999/2021****SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA
Proposta n° 200/2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' CINOFILA ANTIVELENO, DEL RELATIVO SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA DI BRESCIA PER LA COSTITUZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE DI UN NUCLEO CINOFILO ANTIVELENO PREVISTO DAL PROGETTO LIFE WOLFALPS EU-LIFE18 NAT/IT/000972 – ALLA DOTT.SSA ROBERTA BOTTARO - P.I. 02183540992 - SMART-CIG Z7B32135F5

IL DIRIGENTE

(Dott. Fabio De Marco)

Richiamati:

le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 11 e 12 del 29/03/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 e del Documento Unico di Programmazione;

il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15/06/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023 e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 211 del 13/10/2020 di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al Dott. Fabio De Marco con l'affidamento al medesimo dell'Area dei Servizi ai Comuni, del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta, del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni e della Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 14 ottobre 2020 e fino alla scadenza del mandato;

Verificati:

- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26/03/2021;

- la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo operativo OBO.59 “Attività di supporto amministrativo al Corpo di Polizia Provinciale” SER.009 “Approvvigionamento di beni e servizi – affidamenti diretti di forniture di beni e servizi (anche SINTEL) del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-23;

Considerato che la Regione Lombardia, con D.G.R. n. 2363 del 30/10/2019, ha autorizzato l'avvio delle attività del progetto “LIFE WOLFALPS EU – LIFE18NAT/IT/000972 – Coordinated actions to

improve wolf-human coexistence at the alpine population level”, come previsto dal contratto relativo al progetto “LIFE WOLFALPS EU – Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000972” sottoscritto il 16 settembre 2019 tra la Commissione Europea e il capofila Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (APAM), che vede la partecipazione di Regione Lombardia in qualità di partner;

Considerato che la Regione Lombardia, nella sua qualità di cui sopra, intende dare attuazione, in modo coordinato con i partner di progetto e il capofila Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, a diverse azioni ricomprese nell’ambito del progetto LIFE WOLFALPS EU, contribuendo al conseguimento dell'obiettivo della Direttiva Habitat 92/43/CEE volta a favorire e migliorare lo stato di conservazione della specie lupo (*Canis lupus*) attraverso azioni volte a mitigare l'impatto del lupo sulla zootecnia di montagna, trovare un equilibrio fra mondo della caccia e presenza di predatori, contrastare il bracconaggio e l'avvelenamento e controllare l'ibridazione lupo-cane, trovare e diffondere le migliori strategie di convivenza con la specie nelle zone collinari e pedemontane più vicine ai centri abitati, diffondere un'informazione corretta al pubblico basata su dati scientifici;

Rilevato che, tra le azioni del progetto in argomento, rilevano ai fini del presente atto in particolare quelle indicate ai punti:

- A.3: “*Costituzione e formazione di nuovi nuclei cinofili antiveleno*” che prevede la costituzione e la formazione, mediante apposito addestramento, di un nucleo cinofilo antiveleno in Lombardia;
- C.2: “*Gestione di un nuovo nucleo cinofilo antiveleno in Lombardia*” che prevede la definizione e attuazione di quanto necessario al funzionamento del nucleo cinofilo antiveleno precedentemente formato;

Viste le note di supporto e candidatura al progetto sottoscritte in data 10 gennaio 2019 e 29 marzo 2021 dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Brescia, contenenti la disponibilità e l’interesse, da parte di questa Provincia, a collaborare con il progetto LIFE WOLFALPS EU e, in particolare, a sviluppare le azioni antibracconaggio attraverso la formazione di un nucleo cinofilo antiveleno e l’individuazione di proprio personale addetto a ricoprire la qualità di conduttore del cane da assegnare al costituendo nucleo;

Vista la deliberazione di Regione Lombardia n. XI/4574 del 19/04/2021, mediante la quale è stato approvato lo “Schema di accordo di collaborazione con la Provincia di Brescia per la costituzione, formazione e gestione di un nucleo cinofilo antiveleno previsto dal progetto europeo Wolfalps EU-LIFE18 NAT/IT/000972” Azioni coordinate per migliorare la coesistenza lupo-uomo nell’areale alpino”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 149 del 27/04/2021 avente ad oggetto: “*Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia per la costituzione, formazione e gestione di un nucleo cinofilo antiveleno previsto dal progetto europeo Life Wolfalps Eu-Life18 NAT/IT/000972 'Azioni coordinate per migliorare la coesistenza lupo-uomo nell'areale alpino'*”;

Considerato che l’accordo di cui al punto precedente è stato sottoscritto dalle parti in data 30/04/2021 e che lo stesso risulta vigente sino al 31/08/2024, in conformità alla scadenza del progetto “LIFE WOLFALPS EU – LIFE18/NAT/IT/000972”;

Rilevato che l’accordo sopra richiamato prevede, tra gli altri, i seguenti obblighi a carico della Provincia di Brescia: istituire il nucleo cinofilo antiveleno previo acquisto di un cane con caratteristiche adeguate allo scopo; individuare, nell’ambito del Corpo di Polizia Provinciale, il personale cui sarà affidato il cane e che svolgerà le funzioni di conduttore dello stesso; provvedere all’addestramento continuo sia del cane che del conduttore (art. 3.2);

Valutato che la Regione Lombardia, mediante il medesimo accordo di cui al punto precedente, si è impegnata a supervisionare l’attuazione dello stesso, costituire il nucleo cinofilo antiveleno Regionale,

contribuire alle coperture delle spese che questa Provincia affronterà per far fronte – tra le altre cose - all'acquisto del cane, al suo mantenimento e all'addestramento dell'animale e del conduttore (art. 3.1);

Considerato che le parti, al fine di assicurare omogeneità nella formazione e nelle modalità di intervento delle unità cinofile antiveleno costituite nell'ambito del progetto e in attuazione della D.G.R. n. XI/4574, hanno concordato di avvalersi del medesimo addestratore cinofilo incaricato da APAM nell'agosto 2020;

Visto il richiamo effettuato da Regione Lombardia, nella D.G.R. n. XI/4574, al report tecnico di progetto dell'azione A.3 redatto da APAM, all'esito del quale – nel mese di novembre 2020 - si sarebbe conclusa con giudizio positivo la prima fase dell'addestramento dei cani antiveleno;

Rilevato che l'addestratore individuato da APAM, mediante propria determinazione dirigenziale n. 337 del 04/08/2020, è la Dott.ssa Roberta Bottaro, psicologa iscritta all'Ordine degli psicologi della Regione Liguria e addestratrice ENCI (P.Iva 02183540992);

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 192 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il c.d. "Codice dei contratti pubblici" Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d'ora innanzi "Codice") ed in particolare;

l'articolo 32, comma 2, secondo periodo, a norma del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua, dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

l'art. 32, comma 14, che prevede: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

l'art. 36, comma 9-bis, in ragione del quale: "fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di cui all'art. 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sottosoglia sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

Visto il c.d. "Decreto semplificazioni" D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e novellato dal D.L. n. 77/2021 ed in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro fino al 30/06/2023;

l'art. 1 comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
Documento firmato digitalmente

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visti altresì:

l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, novellato dall'articolo 1, comma 130 della Legge 145/2018, ai sensi del quale: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti (omissis) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

le Linee Guida n. 4 emanata da ANAC recanti: *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206/2018;

la Circolare Prot. n. 172169 del 23/12/2019, a firma del Segretario Generale, con oggetto *“Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici”* e successive modificazioni e integrazioni;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 449 e 456, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito con modifiche in Legge n. 89/2014), che non vi sono attualmente Convenzioni attive, di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, aventi per oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento di affidamento;

Dato atto che:

l'operatore economico è stato individuato sulla base della deliberazione della Regione Lombardia n. XI/4574 del 19/04/2021, che ha ritenuto opportuno mantenere lo stesso addestratore designato da APAM, ente capofila del progetto *“LIFE WOLFALPS EU”*, al fine di garantire omogeneità e continuità nella formazione e gestione delle unità cinofile antiveleno insistenti sul territorio regionale;

l'aggiudicatario individuato da APAM nella propria determinazione dirigenziale n. 337 del 04/08/2020, richiamata da Regione Lombardia nella D.G.R. di cui al punto precedente, risulta essere la Dott.ssa Roberta Bottaro, nata a Genova il 09/05/1987 (P.IVA 02183540992), psicologo iscritto all'OPLig (Ordine degli psicologi della Regione Liguria – matricola 2865) e addestratore cinofilo registrato presso l'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), che presenta i necessari requisiti di idoneità tecnica e professionale per il corretto adempimento dell'affidamento;

in data 28/06/2021 veniva avviata, sulla piattaforma informatica di e-procurement *“Sintel”* di Aria S.p.a., la procedura ID 141662120, nell'ambito della quale l'operatore economico sopra indicato presentava un'offerta pari ad € 12.000,00 (oltre IVA di legge), comprensivo di:

- fornitura dell'unità cinofila antiveleno (€ 7.000,00 + IVA);
- formazione teorica e pratica del conduttore e formazione pratica specialistica per il binomio cane-conduttore (€ 3.000,00 + IVA);
- aggiornamento professionale dell'unità cinofila relativo agli anni 2022 e 2023

Documento firmato digitalmente

(€ 1.000,00 + 1.000,00 + IVA);

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive ed integrazioni, per la procedura in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara Smart-CIG Z7B32135F5;

sono in corso i prescritti controlli in capo all'affidatario circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice, in applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;

Considerato congruo e conveniente il prezzo offerto dall'operatore economico sopra menzionato e visto il contenuto dell'accordo di cui alla Delibera di Regione Lombardia n. XI/4574 del 19/04/2021;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di un'unità cinofila antiveleno e il servizio addestramento e di aggiornamento professionale dell'unità cinofila stessa e del conduttore ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, procedendo all'affidamento nei confronti del citato operatore economico a fronte di un importo di € 12.000,00 (al netto di IVA di legge);

Evidenziato che, ai sensi del punto 3.2, lett. a) dell'Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia, questo Ente si è impegnato ad individuare, tra il proprio personale addetto alla vigilanza ittico-venatoria, il conduttore cui sarà affidato il cane ai fini della costituzione del primo nucleo cinofilo antiveleno della Lombardia;

Preso atto che, in attuazione di quanto sopra, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale designerà con proprio atto un agente dotato dell'esperienza professionale e delle competenze tecniche necessarie alla conduzione dell'unità cinofila antiveleno;

Considerato che il conduttore così individuato, divenuta efficace la presente designazione, assumerà su di sé tutti gli obblighi inerenti la cura, la custodia, il benessere e il mantenimento del cane, nonché la responsabilità per l'espletamento di tutte le attività formative, addestrative e di impiego operativo dell'unità cinofila in questione, fermi restando gli obblighi – a carico di questo Ente – di fornitura al conduttore del materiale e delle risorse necessarie all'assolvimento dei compiti sopra elencati;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice è il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, Commissario Capo Coordinatore Claudio Porretti;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. per le motivazioni suesposte, di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, la fornitura di un'unità cinofila antiveleno e il servizio di addestramento e formazione professionale del conduttore (comprensivo della formazione iniziale nel corso dell'anno 2021 e dell'aggiornamento professionale nel corso degli anni 2022 e 2023) alla Dott.ssa Roberta Bottaro, psicologa e addestratrice cinofila, nata a Genova il 09/05/1987 e con sede professionale a Serra Riccò (GE) in via Bellavista n. 3 - P. Iva 02183540992 - per un importo pari ad € 12.000,00 (oltre IVA di legge);

2. di impegnare la spesa complessiva di € 14.640,00 (in dettaglio: imponibile € 12.000,00 e IVA al 22% pari a € 2.640,00), al bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, come segue:

<u>ANNO</u>	<u>CAPITOLO</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>PEG</u>	<u>CdC</u>	<u>FP</u>

Documento firmato digitalmente

2021	90001089	€ 2.400,00	59.009	POL00020	C0201ALT
2021	90001067	€ 12.240,00	59.009	POL00020	C0307007

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma di lettera contratto tramite posta elettronica certificata dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, al quale è demandata anche l'adozione dei provvedimenti di liquidazione del compenso dovuto, che saranno assunti all'esito positivo della verifica di corretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni oggetto del presente affidamento (fornitura del cane, addestramento dell'unità cinofila, aggiornamento professionale 2022, aggiornamento professionale 2023);
4. di dare atto che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara Smart-CIG Z7B32135F5;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione dei controlli in capo all'affidatario circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del Codice, in applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, è il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, Commissario Capo Coordinatore Claudio Porretti;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

Brescia, li 02-07-2021

II DIRIGENTE
FABIO DE MARCO